



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA –**

***-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-***

*procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento-piano  
del consumatore*

**R.G. n. 6/2022**

il Giudice, in persona del dott. Francesco Maria Antonio Buggè,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 febbraio 2023,  
esaminato il piano del consumatore depositato il 13/5/2022 dalla  
sig.ra Fazzari, e le sue successive integrazioni,

**OSSERVA**

- I. Giova preliminarmente rappresentare che il presente piano del consumatore è stato presentato dalla sig.ra Fazzari, ma è a firma anche del sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, marito della ricorrente, il quale ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 3/2012 si è dichiarato garante e fideiussore, nei limiti indicati nel piano.
- II. L'esposizione complessiva della sig.ra Fazzari ammonta ad euro **150.004,80, oltre le spese della procedura.**
- III. Nell'espone la propria situazione patrimoniale la sig.ra Fazzari ha dichiarato quanto segue:
  - a. Sig.ra Fazzari:
    - i. patrimonio mobiliare:
      1. pensione di 809,19 € mensili
    - ii. patrimonio immobiliare: costituito dall'abitazione sita in Reggio Calabria, diramazione La Bocchetta,

via di sbarre superiori f. 109, part. 1600 sub 55 e 4,  
acquistata per un valore di 105.000€ ;

IV. Sul punto è bene chiarire che gli altri componenti del nucleo familiare sono il marito, sig. xxxxxx, il quale ha un lavoro a tempo determinato con una ditta di trasporti (1002,00 €) e percepisce un assegno di invalidità di 720,88€, e la figlia, sig.ra xxxxxxxxxxxx, di anni 21 attualmente disoccupata.

V. Ciò premesso, il ricorrente inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012 (sue successive modifiche ed integrazioni).

VI. In particolare, i ricorrenti propongono di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti, così sintetizzabile:

Tip Cred	Nat. Cred.	Amm.Cred.	Paga previsto	%
BNL SPA	IPOTECARIO	117.981,12	70.000,00	59,33%
Avv.Laganà	PRIVILEGIATO	4.477,04	375,68	8,39%
ADE-R	PRIVILEGIATO	287,66	24,14	8,39%
ADE-R	PRIVILEGIATO	173,21	14,53	8,39%
ADE-R	PRIVILEGIATO	161,18	13,53	8,39%
ADE-R	PRIVILEGIATO	149,97	12,58	8,39%
Comune di RC	PRIVILEGIATO	6.668,00	559,54	8,39%
ADE-R	CHIROGRAFARIO	14.171,29	-	0,00%
Avv. Laganà	CHIROGRAFARIO	3.777,38	-	0,00%
Cond ATHENA	CHIROGRAFARIO	1.156,95	-	0,00%

Prest.Find.	CHIROGRAFARIO	1.001,00		-	0,00%
OCC	PREDEDUCIBILE	7.569,05	7.569,05		100,00%
Avv Laganà	PREDEDUCIBILE	2.513,02	2.513,02		100,00%

160.086,87 81.082,07 ;

- VII. La somma che la sig.ra Fazzari propone di pagare è complessivamente pari a 81.082 €.
- VIII. Nel corso del giudizio è tuttavia emerso che *"Agenzia delle Entrate ha presentato opposizione al piano, richiedendo il riconoscimento del credito in privilegio su ogni posizione creditoria, anche sulla cartella 09420120010572003 per € 14.171,29, il cui credito era stato degradato a chirografario in quanto correlato a imposte di registro, ipotecarie e catastali per decadenza dei benefici prima casa su altro immobile precedentemente alienato (privilegio speciale previsto dall'articolo 2.772 c.c., in assenza del bene su cui esercitare il privilegio). Nel corso dell'udienza, al fine di superare l'opposizione, l'avv. Giovanni Laganà, per conto della signora Fazzari, si è dichiarato disponibile "a riconoscere il privilegio a Agenzia delle Entrate Riscossione e ad aggiungere la somma necessaria, come finanza esterna, al fine di trattare ADER come privilegiato su ogni posizione". Parimenti, per tale posizione, "l'avvocato Laganà si dichiara disposto a rinunciare al proprio compenso in alternativa all'apporto di finanza esterna". Alla luce di quanto sopra, si rende necessario parificare il soddisfacimento del credito di Agenzia Entrate derivante dalla cartella 09420120010572003 per € 14.171,29 a quello degli altri credi*

*ori privilegiati, nella misura del 8,39%. Le maggiori somme necessarie, qualificate come finanza esterna, non determinano una maggiore spesa per il piano, in quanto vengono decurtate dalle risorse già disponibili e originariamente destinate al pagamento di parte del compenso dell'avv. Laganà in prededuzione "*

IX. Pertanto alla luce delle superiori considerazioni il progetto è stato integrato nel seguente modo:

T Cred	Nat cred	Amm credito	Pag prev %
OCC PREDEDUCIBILE		7.569,05	7.569,05
Avvocato Laganà PREDEDUCIBILE		1.324,05	1.324,05
Tot. Prededucibile	8.893,10	8.893,10	100,00%
BNL SPA IPOTECARIO		117.981,12	70.000,00
Tot. Ipotecario	117.981,12	70.000,00	59,33%
Avvocato Laganà PRIVILEGIATO		4.477,04	375,68
ADE-R PRIVILEGIATO		287,66	24,14
ADE-R PRIVILEGIATO		173,21	14,53
ADE-R PRIVILEGIATO		161,18	13,53
ADER PRIVILEGIATO		149,97	12,58
Comune di RC PRIVILEGIATO		6.668,00	559,54
ADE-R PRIVILEGIATO		14.171,29	1.188,97
Tot. Privilegiato	26.088,35	2.188,97	8,39%
Avvocato Laganà	CHIROGRAFARIO		3.777,38

-

Condominio ATHENA	CHIROGRAFARIO	1.156,95
Prestito Findomestic	CHIROGRAFARIO	1.001,00
Tot. Chirografario 5.935,33		0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>totale debito</b>	<b>158.897,90</b>
	<b>totale pagamento</b>	<b>previsto 81.082,07</b>

X. La proposta prevede:

- a. *“Il 50% del compenso dovuto all’OCC per la redazione de l piano, per un ammontare pari a € 3.784,53 mediante anticipazione da parte del signor xxxxxxxx (versamento già effettuato); Apporto di ulteriori € 1.000,00 a titolo di finanza estern a da parte del sig. xxxxxx; Le somme residue per € 76.297,54, verranno pagate me diante accantonamento di rate mensili pari a € 400,00, con pagamento prioritario ai creditori prededucibili, quindi all’ipotecario nel rispetto della mo ratoria di mesi 12 prevista dall’articolo 8, comma 4 dell a Legge 3/2012 e ai privilegiati secondo gradazione, a p artire dalla rata 14, trattandosi di somme derivanti dall a riduzione di crediti prededucibili (finanza esterna) ”*
- b. *“Anticipazione di € 3.784,53 da parte del sig. xxxxxxxx (già effettuata) Versamento finanza esterna per€ 1.000,00 da parte del sig. xxxxxx in caso di omologa del piano; Numero 190 rate mensili da € 400,00 cadaun a Rata finale pari a € 297,54 ”*

- XI. A tal proposito, il 18 maggio 2023 è stata depositata la relazione aggiornata dalla quale sono stati presi i dati sopra riportati.
- XII. La ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, corredando il tutto con la documentazione necessaria e con l'attestazione sulla fattibilità del piano e dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento.
- XIII. Al piano è stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012, integrata in data 15.12.2021, successivamente integrata contenente:
- a. l'esposizione analitica della situazione economica del ricorrente;
  - b. l'esposizione dell'evidente situazione di sovraindebitamento del ricorrente, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovvero sia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.
  - c. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - d. il resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;

- e. l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
  - f. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
  - g. la piena rispondenza della somma offerta ai requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 3/2012;
  - h. l'attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.
- XIV. Avverso l'omologa del presente piano risultano presentate opposizioni in particolare BNL e Agenzia delle entrate.
- XV. Sulla scorta di quanto premesso, il piano proposto può essere omologato.
- XVI. Va preliminarmente osservato che, in base a quanto statuito dall'art. 12 *bis* comma 1 Legge 3/2012, la proposta soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.
- XVII. Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del gestore emerge infatti che i ricorrenti:
- a. sono qualificabili alla stregua di "debitori persone fisiche" che non esercitano attività di impresa e che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;
  - b. si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;

- c. non sono soggetti né assoggettabile a procedure concorsuali *ex* R.D.n.267/42;
- d. non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti *ex* L.n.3/2012;
- e. non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;
- f. hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

XVIII. Per quanto attiene al presupposto di ammissibilità indicato dall'**art. 7 co.1** secondo capoverso della Legge 3/2012, occorre osservare che, come risulta dalla documentazione in atti, il piano consente il soddisfacimento formalmente non superiore all'ipotesi liquidatoria dei creditori privilegiati BNL, mentre per gli altri prevede il soddisfacimento in misura minore o nullo. Tuttavia, è bene evidenziare che la modestia dei redditi della sig.ra Fazzari non consente altra soddisfazione se non quella relativa alla liquidazione del bene il quale, come ha fatto notare il gestore avrebbe un valore probabile di vendita alla prima asta di circa 73.000€, valore della prima asta solo ipotetico, che se rapportato al normale decorso delle procedure esecutive e al costo delle stesse comporta, secondo *l'id plerumque accidit*, una percentuale di soddisfazione sostanziale inferiore rispetto al piano. Sul punto si ritiene, pertanto, che detto pagamento, seppur in astratto sia inferiore alla misura realizzabile in caso di liquidazione, potrebbe ragionevolmente risultare conforme al dettato normativo in ragione della natura dei beni – prendendo in considerazione il



prezzo di stima risultante dalla relazione – vedrebbe il creditore verosimilmente soddisfatto in misura inferiore, tenendo conto che la vendita del bene avviene normalmente all'esito di vari ribassi e dell'aggravio rappresentato dai costi connessi allo svolgimento della procedura liquidatoria.

- I. Con riferimento, invece, alla durata del piano la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che *"non si possa aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che comprenda una dilazione anche di significativa durata, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. 27544/2019)"*. Infatti, si deve evidenziare che nessuna norma prevede un termine massimo di durata del piano del consumatore e, inoltre, anche la giurisprudenza di merito e di legittimità, correttamente indicata da parte reclamante, ribadisce che *"prevalentemente"* e *"implicitamente"* il lasso temporale nel quale si dipana il piano del consumatore dovrebbe avere come riferimento il quinquennio, senza che vi sia uno sbarramento all'ammissione di piani del consumatore più lunghi. Con parole più semplici, il piano del consumatore per superare il quinquennio deve essere conveniente per i creditori.
- II. Orbene, nel caso di specie, le valutazioni effettuate sopra inducono a ritenere il piano ultredecennale più conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria. Nello specifico, visti i redditi prodotti dalle parti e il probabile valore indicato in relazione

l'ipotesi del pagamento dilazionato si traduce in un vantaggio per il creditore il quale non deve affrontare l'alea del giudizio di esecuzione e, comunque, in caso di inadempimento l'opzione liquidatoria rimarrebbe azionabile in seguito alla revoca del piano.

- III. Peraltro, in effetti, si devono valutare due profili: quello della convenienza economica e quello temporale. Quest'ultimo vede come recessiva la posizione del creditore. Infatti, già vi era un mutuo a lunga scadenza, mentre il piano del consumatore scadrebbe dopo 190 rate. L'ipotesi, poi, di maggiore celerità della procedura esecutiva immobiliare è del tutto ipotetica, mentre il piano prevede un iter temporale certo, sotto la pena della cessazione degli effetti.
- XIX. Sul punto, l'OCC, nella relazione depositata ha osservato che considerata la natura dei beni e del costo delle procedure esecutive in misura inferiore.
- XX. Dopo aver chiarito il profilo della convenienza, occorre passare ad esaminare quello della **meritevolezza**.
- XXI. A tal fine, occorre prendere le mosse dal disposto degli artt. **12 bis co. 3 e 7 co. 2 lett. d-ter)** come novellati dall'art. articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in L. 176/2020.
- XXII. Tali norme prevedono che il giudice - una volta verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti - omologa il piano quando esclude che il





procedura, di garantire all'istante un dignitoso tenore di vita anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*.

XXXI. Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

XXXII. Conclusivamente il piano può essere omologato.

### **PQM**

Letto l'art. 12 bis Legge 3/ 2012

### **OMOLOGA**

il piano del consumatore proposto dalla sig. Fazzari;

### **DISPONE**

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonché di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente; che i pagamenti, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata, siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato.

## **ATTRIBUISCE**

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte del debitore e del garante ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

## **ORDINA**

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale con l'oscuramento dei dati sensibili di soggetti diversi dal debitore e creditori nonché tutti i dati sensibili riguardanti l'indicazione delle cause di indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 23 maggio 2023

**Il Giudice**

*Dott. Francesco Maria Antonio Buggè*